

(N. 909)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1955 (V. Stampato N. 1371)

d'iniziativa dei Deputati **FOLCHI, FORESI, MACRELLI, DEGLI OCCHI, CHIARAMELLO, DUGONI, MATTEUCCI, CORBI, SELVAGGI, MICHELINI, SEDATI, BARBIERI, SANGALLI, DEL BO, LARUSSA, CERAVOLO, MANCINI** Giacomo, **DI LEO, SPADOLA, SANZO, BUFFONE, GIGLIA, PETRUCCI, MAROTTA, VOLPE, ROMUALDI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1955

Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042,
relativa al « Fondo di soccorso invernale ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri,

nella misura del due per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.